

SOMMARIO


2

La legge Brunetta e dubbi di incostituzionalità

L'art. 72 comma 11 della legge 133 del 2008, di conversione del DL 112 del 2008 (meglio nota come Legge Brunetta), introduce l'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i soggetti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva alle dipendenze...



3



35° CONGRESSO NAZIONALE A.N.M.D.O. Torino 27 - 30 Maggio 2009

4

Come è noto la nostra associazione ha aderito dal Dicembre 2008 al nuovo soggetto sindacale ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI, ai soli fini dell'art. 6 del CCNQ integrativo del 24 settembre 2007, soggetto che è stato riconosciuto rappresentativo dall'ARAN. L'ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI è a sua volta articolato in 4 dipartimenti ben distinti:
Dipartimento ANPO
Dipartimento ASCOTI
Dipartimento FIALS MEDICI
Dipartimento ANMDO.
Con lettera del 13 Gennaio 2009 il Presidente Nazionale dell'ANPO-ASCOTI-FIALS-MEDICI, che riportiamo di seguito...

È attivo il sito nazionale
www.anmdo.org

CONSULENZA LEGALE

Incostituzionalità e violazione della normativa nazionale della legge regionale della Calabria del 18 luglio 2008, n. 24 e della legge regionale della Puglia del 23 dicembre 2008, n. 45

Dott. Gianfranco Finzi
Presidente Nazionale A.N.M.D.O.

L'ANMDO ha ritenuto opportuno avvalersi della consulenza di uno studio legale per accertare e verificare la sussistenza di profili di incostituzionalità della legge regionale Calabria del 18 luglio 2008, n. 24 (contenente "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"); e della legge regionale della Puglia del 23 dicembre 2008, n. 45 contenente "Norme in materia sanitaria".

In particolare, a seguito di approfondimenti, si è potuto accertare come la Regione Calabria abbia introdotto relativamente alla figura del direttore sanitario, significativi elementi di discontinuità rispetto alla normativa statale tratteggiati dal DPR 484 del 10 dicembre 1997: da un lato riducendo gli anni di anzianità necessari ai fini di suddetta nomina (prevedendo una anzianità di soli "cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private" contro i sette anni imposti a livello nazionale). Dall'altro comprimendo, in maniera drastica e/o illegittima, con il disposto di cui all'art. 7, comma VIII¹, le competenze del direttore sanitario in evidente contrasto con le attribuzioni e le attività conferite dalla normativa nazionale vigente; e in controtendenza con l'evoluzione dell'organizzazione interna delle aziende che, tramite la costituzione di dipartimenti, ha riconosciuto in capo al Direttore Sanitario, ulteriori significative incombenze non riproposte in ambito regionale calabrese.

Desta, infine, perplessità il precetto di cui al III comma dell'art. 7 il quale, sancendo che "Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente", viene a violare la normativa nazionale esistente in tema di requisiti per la nomina di direttore sanitario. Con riferimento, invece, alla legge regionale della Puglia del 23 dicembre 2008, n. 45 contenente "Norme in materia sanitaria", si è accertato come l'art. 4 abbia consentito l'inquadramento nel posto di dirigente medico, non solo a colui che, oltre ad essere in possesso della laurea in

medicina e chirurgia, abbia la specializzazione in "Igiene e medicina preventiva".

Ma anche a colui che abbia altre specializzazioni purchè sia dirigente medico in servizio a tempo indeterminato presso gli uffici di staff della direzione generale e sia funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS pubblici; ovvero in servizio presso le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero da almeno tre anni. La suddetta disposizione, rendendo indifferente la tipologia di specializzazione posseduta ai fini dell'inquadramento nel posto di dirigente medico viene a violare, in maniera palese, la normativa dello Stato esistente sul punto (art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. m. e i., art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483, art. 13 CCNL area della dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000).

In entrambi i casi lo Studio Legale ha potuto accertare gravi profili di illegittimità costituzionale nei termini sopra indicati: pertanto, al fine della garanzia del rispetto della Costituzione Italiana e delle leggi dello Stato, la Associazione ANMDO ha prontamente richiesto alle preposte Autorità Ministeriali un intervento urgente per l'annullamento della disposizione di cui all'art. 7, della legge regionale Calabria del 18 luglio 2008, n. 24; e per l'annullamento della disposizione di cui all'art. 4, della legge regionale Puglia del 23 dicembre 2008, n. 45. Richiesta di intervento di cui si attende ancora l'esito.

Riportiamo pertanto di seguito le lettere inviate al Sig. Ministro dei Rapporti con le Regioni, al Ministro del Lavoro Salute e Politiche sociali e della Pubblica Amministrazione e innovazione oltre ai referenti delle istituzioni regionali

Oggetto: Legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 – Regione Calabria. Richiesta intervento per incostituzionalità e violazione di legge.

La scrivente Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (A.N.M.D.O.) segnala alle SS.VV. una palese violazione della Costituzione Italiana e della legge dello Stato presente nella legge regionale della Calabria



Dr. Gianfranco Finzi

del 18 luglio 2008, n. 24 contenente "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La suddetta legge, infatti, all'art. 7, dopo aver previsto che "Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario", prevede, al II comma che "Il direttore sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private".

Tale disposizione viola palesemente la normativa dello Stato (art. 5 del DPR 484 del 10 dicembre 1997) che prevede che l'inquadramento come dirigente medico abbia come presupposto imprescindibile una anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina o in discipline equipollenti; e la specializzazione nella disciplina di riferimento o in una disciplina equipollente ovvero una anzianità di servizio di dieci anni nel settore. La Regione Calabria non può, in violazione della normativa statale, richiedere una anzia-


1 Il direttore, in particolare, è responsabile della

- cura e della organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo;
- cura della applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni;
- della tenuta e dell'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;
- del controllo del regolare svolgimento dell'attività;
- vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del

caso, al legale rappresentante i provvedimenti disciplinari;

- cura la tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali e la relativa conservazione);
- propone al legale rappresentante, d'intesa con i medici responsabili, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie della struttura;
- rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante le prestazioni eseguite;
- vigila sulle condizioni igienico- sanitarie.





Continua da pag. 1

CONSULENZA LEGALE

nità di servizio inferiore e, nello specifico, una anzianità di cinque anni addivenendo, così, in tal modo, ad una dequalificazione professionale dei dirigenti medici calabresi; con gravi precipitati nei confronti dei cittadini.

Ma non solo.

La norma regionale di cui si tratta, riduce, altresì, in maniera drastica e/o illegittima le attribuzioni del direttore sanitario prevedendo, all'art. 7, comma VIII le seguenti competenze

- a) cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo;
- b) cura l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni;
- c) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;
- d) controlla il regolare svolgimento dell'attività;
- e) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, al legale rappresentante i provvedimenti disciplinari;
- f) cura la tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali e la relativa conservazione);
- g) propone al legale rappresentante, d'intesa con i medici responsabili, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie della struttura;
- h) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante le prestazioni eseguite;
- i) vigila sulle condizioni igienico- sanitarie.

Tale restrizione non solo si pone in spregio con le attribuzioni e le attività che la normativa vigente attribuisce al direttore sanitario; ma si pone, altresì, in contrasto, con l'evoluzione dell'organizzazione interna delle aziende: in sede di costituzione dei dipartimenti il Legislatore ha, infatti, devoluto significative ulteriori incombenze al direttore sanitario, non riproposte in ambito regionale.

Desta, infine, perplessità il precetto di cui al III comma dell'art. 7 il quale, prevedendo che "Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente", viene a violare la normativa nazionale esistente in tema di requisiti per la nomina di direttore sanitario.

Appare palese, pertanto, che la Regione Calabria non solo ha legiferato violando la legge dello Stato; ma ha, altresì, violato quel criterio di minima ragionevolezza tale da contenere e, contestualmente soddisfare il principio di uguaglianza che è alla base dell'esigenza di uniformità a livello nazionale nel trattamento degli operatori e nella garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

La scrivente Associazione segnala, infine, che l'influenza della norma regionale in questione sulla necessità di garanzia in

condizioni di equità e di uguale livello di qualità dei livelli essenziali di assistenza nonché il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e succ. m.e i. abbia spostato il rapporto di lavoro dei dirigenti medici nell'ambito del diritto privato, depongono per l'esclusione della competenza concorrente della Regione Calabria sulla materia di cui all'art. 7 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 dato che il vigente art. 117 della Costituzione Italiana attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in entrambi i campi (ordinamento civile - c.2, lett. l - e livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - c.2, lett.m).

Pertanto, al fine della garanzia del rispetto della Costituzione italiana e delle leggi dello Stato, la sottoscritta Associazione richiede un intervento urgente per l'annullamento della disposizione di cui all'art. 7, della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Distinti saluti.
Il Presidente Nazionale
Dr.Gianfranco Finzi

Oggetto: legge regionale 23 dicembre 2008, n.45 – Regione Puglia. Richiesta intervento per incostituzionalità e violazione di legge.

La scrivente Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (A.N.M.D.O.) segnala alle SS.VV. una palese violazione della Costituzione Italiana e della legge dello Stato presente nella legge regionale della Puglia 23 dicembre 2008, n.45 "Norme in materia sanitaria" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 29 dicembre 2008, n. 202 suppl.

La suddetta legge, infatti, all'art.4 (Servizio presso le direzioni sanitarie), prevede che «1. I dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato presso gli uffici di staff della direzione generale funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliere-universitarie e degli IRCCS pubblici ovvero in servizio presso le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nelle direzioni sanitarie con la disciplina "Direzione medica di presidio ospedaliero"»

Tale disposizione viola palesemente la normativa dello Stato (art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. m. e i., art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483, art. 13 CCNL area della dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000...) che prevede che l'inquadramento su un posto di dirigente medico abbia come presupposto imprescindibile il possesso di due requisiti fondamentali: la laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione nella disciplina di riferimento.

La Regione Puglia non può, in violazione della normativa statale, eliminare uno dei due requisiti richiesti e, nello specifico, la specializzazione nella disciplina di "Igiene e medicina preventiva" addivenendo, peraltro, in tal modo, ad una dequalificazione professionale dei dirigenti medici pugliesi inquadrati nella disciplina "Direzione medica di presidio ospedaliero" per i quali, soltanto, sarebbe possibile l'inquadramento con un requisito inferiore rispetto a tutti gli altri medici italiani di tutte le discipline.

A seguito di tale dequalificazione professionale dei dirigenti medici pugliesi, anche i cittadini pugliesi vedrebbero ridotta la propria garanzia di tutela della salute in quanto nei servizi sanitari pugliesi potrebbero operare medici con una qualificazione professionale non sufficiente e, comunque, non allo stesso livello degli altri medici italiani della stessa disciplina.

La norma regionale di cui si tratta, peraltro, potrebbe costituire un pericoloso precedente per cui in Puglia i cittadini potrebbero essere assistiti presso le cardiologie da medici non specialisti in cardiologia, presso le neurologie da medici non specialisti in neurologia, presso le rianimazioni da medici non specialisti in anestesia e rianimazione e così via.

Appare palese, pertanto, che la Regione Puglia non solo ha legiferato violando la legge dello Stato, ma anche senza tenere conto del fatto che l'autonomia regionale, qualora esercitabile, deve essere almeno espletata nei limiti di un criterio di minima ragionevolezza tale da contenere e, contestualmente soddisfare il principio di uguaglianza che è alla base dell'esigenza di uniformità a livello nazionale nel trattamento degli operatori e nella garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

La scrivente Associazione segnala, inoltre, che l'influenza della norma regionale in questione sulla necessità di garanzia in condizioni di equità e di uguale livello di qualità dei livelli essenziali di assistenza nonché il fatto che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e succ. m.e i. abbia spostato il rapporto di lavoro dei dirigenti medici nell'ambito del diritto privato, depongono per l'esclusione della competenza concorrente della Regione Puglia sulla materia di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45 dato che il vigente art. 117 della Costituzione Italiana attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in entrambi i campi (ordinamento civile - c.2, lett. l - e livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - c.2, lett.m).

Pertanto, al fine della garanzia del rispetto della Costituzione italiana e delle leggi dello Stato, la sottoscritta Associazione richiede un intervento urgente per l'annullamento della disposizione di cui all'art.4, della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45 "Norme in materia sanitaria" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 29 dicembre 2008, n. 202 suppl..

Distinti saluti.
Il Presidente Nazionale
Dr.Gianfranco Finzi

LEGISLAZIONE



Avv. Silvia Marzot

La legge Brunetta e dubbi di incostituzionalità


Silvia Marzot
Avvocato in Bologna

Il Senato della Repubblica il 25 febbraio 2009 ha approvato il disegno di legge, di iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dai deputati "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (meglio nota come Legge Brunetta).

La nuova versione prevede che all'art. 6, comma 3 si faccia riferimento al comma 11 dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui le parole "dell'anzianità massima contributiva di 40 anni" sono sostituite dalle seguenti "dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni".

In precedenza all'art. 72 comma 11 della legge 133 del 2008, di conversione del DL 112 del 2008, introduceva l'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i soggetti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva alle dipendenze della Pubblica Amministrazione individuate dall'art. 1, comma II del d.lgs 165 del 2001. La norma - che, a seguito dell'emendamento approvato in Parlamento nella seduta del 11.02.2009, è stata significa-



35° CONGRESSO NAZIONALE

35° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. "La Direzione della Sanità"

Torino Centro Congressi della Camera di Commercio 27-30 maggio 2009

Voci diverse si accavallano negli ultimi tempi relativamente al futuro del Servizio Sanitario Nazionale. D'altronde il futuro è l'unica cosa che possiamo progettare e costruire.

Occorre cortocircuitare e fare dialogare industria, servizio pubblico e organismi governativi, strutture e organizzazioni sanitarie pubbliche e private, al fine di perseguire politiche per la salute che abbiano come obiettivo la qualità, la riduzione delle disuguaglianze e la ricerca di modelli di sistema per l'assistenza sanitaria in grado di realizzare i principi di solidarietà, equità e accessibilità che devono essere garantiti in modo prioritario.

La ricerca e l'innovazione costituiscono le direttrici lungo le quali devono evolvere le conoscenze in Sanità per garantire lo sviluppo sostenibile del Servizio Sanitario Nazionale.

Nell'ambito di questa sfida complessa i medici di Direzione Sanitaria devono essere in grado di gestire il futuro.

Per farlo devono continuare ad aggiornare le loro competenze, avere un progetto condiviso, avere un'idea precisa del proprio ruolo, percorrere la strada della qualità, essere capaci di gestire la complessità ed essere disponibili al confronto, con l'ambizione di esportare il proprio modello e la propria professionalità consolidati di Direzione Sanitaria italiana in ambito europeo e mondiale.

Il Presidente Nazionale e La Segreteria Scientifica A.N.M.D.O.



35° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. Torino LA DIREZIONE DELLA SANITÀ Programma Preliminare Mercoledì 27 Maggio 15,00 Apertura iscrizioni 16,00 - 18,00 Seminario di studio 18,30 Apertura del Congresso Giovedì 28 Maggio I SESSIONE PLENARIA "Pubblico, privato o altro?" 09,00 - 12,30 Sessione plenaria 12,30 - 13,00 Discussione II SESSIONE PLENARIA "Federalismo e Sanità" 14,30 - 17,00 Sessione plenaria 17,00 - 19,00 Comunicazioni Venerdì 29 Maggio III SESSIONE PLENARIA "Competenza professionale e manageriale" 09,00 - 12,30 Sessione plenaria 12,30 - 13,00 Discussione IV SESSIONE PLENARIA "La gestione della complessità e del cambiamento" 14,30 - 17,00 Sessione plenaria 17,00 - 19,00 Comunicazioni Sabato 30 maggio 09,00 - 9,30 Presentazione dei Poster premiati 09,30 - 11,30 Sessioni parallele tematiche 11,40 - 13,00 Assemblea nazionale con, al termine, la premiazione delle comunicazioni e dei Poster 13,00 Chiusura dei lavori congressuali



tivamente modificata ancorando la suddetta risoluzione al "compimento dell'anzianità massima contributiva di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente" - , presentava nella sua stesura profili di criticità rispetto al dettato costituzionale.

A tale proposito si evidenzia come il dispositivo in esame attribuisca alla singola amministrazione il potere (rectius la facoltà) di procedere al collocamento a riposo anticipato del proprio dipendente senza necessità di parametrare il provvedimento adottato ad alcun criterio dettato dalla Legge o da un regolamento, ma fondando le proprie determinazioni semplicemente su valutazioni contingenti e del tutto discrezionali.

Tale forma di recesso unilaterale rimessa all'assoluto arbitrio della PA si poneva in evidente contrasto con i principi di giustizia e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione; nonché in contrasto coi principi costituzionalizzati nell'art. 4 che riconoscono a tutti i cittadini il diritto al lavoro quale precipua modalità di svolgimento della personalità dell'uomo (cfr. Cass. sez. Lav. 10 del 2002), reso vincolante dalla direttiva UE 2000/78/CE.

Ma non solo. L'illegittimità costituzionale della norma in commento si evidenziava anche sotto l'ulteriore pro-

filo della riserva contenuta nell'art. 97 e dei principi di imparzialità e buon andamento contenuto nell'art. 98 della Cost.

L'illegittimità costituzionale si evidenziava anche sotto il profilo del principio di imparzialità, buon andamento e di continuità dell'azione amministrativa sancito nell'art. 98 della Costituzione laddove si consideri che, avendo la PA una facoltà e non un obbligo di collocare a riposo il lavoratore, questo decida di procedere alla discriminatoria risoluzione di un rapporto di lavoro piuttosto che di un altro, senza una necessaria valutazione di opportunità sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa.

A conclusione di questa breve excursus non è più necessario da parte dell'Associazione ANMDO di proporre impugnazione autonoma, innanzi al Giudice amministrativo, degli atti di macro - organizzazione con i quali le pubbliche amministrazioni, accogliendo il suggerimento di cui alla circolare del dipartimento della Funzione Pubblica 10 del 2008, adottano criteri applicativi della norma in oggetto, sollevando in via incidentale le questioni di costituzionalità ex art 134 cost. sopra individuate innanzi alla Corte Costituzionale.


ONOREFICENZA

Conferimento onorificenza dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" per il Dott. Sergio Pili

L'A.N.M.D.O. è lieta di informarvi che il Dott. Sergio Pili, Segretario Generale Sezione Sindacale della nostra Associazione, è stato insignito della distinzione onorifica di CAVALIERE dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.R. in data 27 dicembre 2008.



Dott. Sergio Pili



RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

Dott. Gianfranco Finzi - Presidente Nazionale A.N.M.D.O.

Come è noto la nostra associazione ha aderito dal Dicembre 2008 al nuovo soggetto sindacale ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI, ai soli fini dell'art. 6 del CCNQ integrativo del 24 settembre 2007, soggetto che è stato riconosciuto rappresentativo dall'ARAN.

L'ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI è a sua volta articolato in 4 dipartimenti ben distinti:

- Dipartimento ANPO
- Dipartimento ASCOTI
- Dipartimento FIALS MEDICI
- Dipartimento ANMDO.

Con lettera del 13 Gennaio 2009 il Presidente Nazionale dell'ANPO-ASCOTI-FIALS-MEDICI, che riportiamo di seguito, ha comunicato alle Direzioni Generali di tutte le Aziende sanitarie italiane che, ai fini della rappresentatività, gli iscritti ai sindacati ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI-ANMDO devono essere conteggiati tutti assieme, mentre ai soli fini contabili le quote sindacali devono essere versate separatamente e direttamente ai singoli Dipartimenti.

Spett./li Aziende:

Il nuovo soggetto sindacale **ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI**, riconosciuto rappresentativo dall'ARAN, è articolato in 4 Dipartimenti (Dipartimento ANPO / Dipartimento ASCOTI / Dipartimento FIALS MEDICI / Dipartimento ANMDO) e per quanto riguarda la scheda n°2 relativa alle rilevazioni (nominalmente al 31-12-2008, ai fini della rappresentatività), gli iscritti ai "vecchi" Sindacati **ANPO, NUOVA ASCOTI, FIALS MEDICI** ed **ANMDO** devono essere conteggiati - sommati tutti insieme - in una UNICA scheda intestata all'**Associazione Sindacale ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI**.

Ai soli fini contabili, invece, relativamente agli accrediti delle quote sindacali (di diverso importo per Dipartimento) da Voi trattenute agli iscritti, gli importi vanno versati come segue:

- al Dipartimento **ANPO**, del valore di € **39,00** mensili per **13 mensilità**, vanno accreditate presso **UniCredit Banca di Roma IBAN IT 62 Q 03002 03365 000400169348**;
- al Dipartimento **ASCOTI**, del valore di € **16,00** mensili per **13 mensilità**, vanno accreditate presso la **Banca Nazionale Lavoro di Brindisi IBAN IT 31 X 01005 15900 000000015824**;

- al Dipartimento **FIALS MEDICI**, del valore di € **18,00** mensili per **13 mensilità**, vanno accreditate presso la **Banca Popolare di Bari IBAN IT 47 Z 05424 15920 000027377201**;

- al Dipartimento **ANMDO**, del valore di € **15,00** mensili per **12 mensilità**, vanno accreditate presso la **Banca Barclays IBAN IT 80 D 03051 02402 000030650002**;

Si ringrazia vivamente per la preziosa collaborazione, si rimane a disposizione e si inviano i migliori saluti.

Prof. Raffaele Perrone Donnorso

Presidente Nazionale Associazione Sindacale ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI

NOTA DEL PRESIDENTE

Versamento delle quote associative 2009

Dott. Gianfranco Finzi
Presidente Nazionale ANMDO

Si informano i Componenti del Direttivo Nazionale, i Presidenti e i tesoriere Regionali e tutti i soci ANMDO che, come illustrato nella riunione del 9 gennaio 2009 sono in corso di modifica le modalità di pagamento delle quote associative per quanto riguarda le coordinate bancarie. Pertanto dal 2009 le nuove coordinate bancarie del conto corrente nazionale sul quale versare i contributi sindacali sono:

Banca Barclays, c/c n. 30650002, Agenzia di città n.2, Strada Maggiore n. 104/b, 40125 Bologna, IBAN IT80 D 03051 02402 000030650002

Inoltre, avendo avuto migliori condizioni, il Direttivo Nazionale ha deciso di convenzionarsi con la Banca Barclays, pertanto a partire dal 1 gennaio 2009 u.s. i tesoriere regionali verranno contattati dalla sopraindicata banca per le modalità di apertura del nuovo conto corrente regionale e conseguente pratica di estinzione del vecchio conto corrente regionale. Ogni regione verrà dotata di adeguati strumenti per la gestione dei propri conti regionali. Si invitano i colleghi, i presidenti regionali, i tesoriere ed i segretari sindacali regionali ad agire in modo che:

a. Le quote vengano effettivamente versate sul nuovo conto corrente nazionale;

b. Le quote siano effettivamente di € 15 (quindici) mensili. Ai fini di non creare disagi e di effettuare un passaggio tranquillo, si è provveduto per ora, a non estinguere i conti correnti nazionali presso la banca Unicredit.

Si rammenta che nonostante i ripetuti solleciti alcune regioni ricevono ancora direttamente i contributi sindacali dalle aziende sanitarie.

NUMERI UTILI

PRESIDENTE

Dott. Gianfranco Finzi
Presso Direzione Medica Ospedaliera
Policlinico S. Orsola Malpighi
Via Massarenti 9, 40138 Bologna
finzi@aosp.bo.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Prof. Ugo Luigi Aparo
Istituto Dermopatico dell'Immacolata Roma
Tel. 06.66464450
aparo@idi.it

SEGRETERIA PRESIDENZA A.N.M.D.O.

Presso Direzione Medica Ospedaliera Policlinico
S. Orsola Malpighi
Via Massarenti 9, 40138 Bologna
Tel./Fax 051 390512
Cell. 3338105555
anmdo.segreteria@virgilio.it

SEGRETERIA SINDACALE

Dott. Sergio Pili
Presidio Ospedaliero SIRAI
Carbonia (CA)
tel. 0781.6683308
sergiopili@hotmail.com

UN MONDO DI SOLUZIONI A PORTATA DI MANO...

- PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI
- PULIZIE E SANIFICAZIONI OSPEDALIERE
- MANUTENZIONI TECNICHE E PULIZIE CRIOGENICHE
- HANDLING
- GESTIONE RIFIUTI ED AREE VERDI
- SERVIZI ALBERGHIERI
- FACILITY MANAGEMENT

Partner insostituibile per un successo sicuro e personalizzato, Palmar è sinonimo di professionalità. Nata per soddisfare le più varie ed esigenti richieste del mercato dei servizi aziendali, ambientali ed alla persona, opera con successo anche nel facility management.

Grazie all'altissima qualità espressa e di anno in anno implementata, varca nel 2002 i confini italiani, entrando a far parte del Gruppo Compass, leader mondiale della ristorazione collettiva e presente in ben 90 Paesi con 400.000 dipendenti.

SINCERT [CERTO] [CERTO]
n° 104/E UNI EN ISO 9002 n° 34/A UNI EN ISO 14001

Eurest Services

PALMAR S.p.a. Sede Centrale: Via Pavia, 105/h - 10090 CASCINE VICA RIVOLI (Torino)
Tel. +39 011 9552500 r.a. - Fax +39 011 9571077 - E-mail: info@palmar.net - www.palmar.net
Uffici: Centro Fiere Lingotto - Via Nizza, 294 - 10126 Torino - Tel. +39 011 6644266 - Fax +39 011 6634647
Filiale di Lainate: Via Bergamo, 29 - 20020 Lainate (MI) - Tel. +39 02 93309811 - Fax +39 02 93309820 -
Filiale di Castrocielo: Via Casilina Sud, 126 - 03030 Castrocielo (FR)
- Tel. +39 0776 79349-403400 - Fax +39 0776 403166-79348

COMPASS GROUP